



La plurititolarità e la pluripartecipazione

di Marino Mascheroni
Consulente Fiscale

La nuova lettura dell'articolo 7 della Legge 362/1991 come modificato dal Decreto Bersani ed in particolare le conseguenze fiscali discendenti dalla partecipazione in più farmacie

Come è ormai noto la nuova versione dell'articolo 7 della legge 362/1991 rivisitata dal Decreto così detto "Bersani" ridisegna la modalità di acquisizione della titolarità della farmacia privata.

Il nuovo testo appare il presente:

"La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata ciascuna delle farmacie di cui al comma 1° può essere titolare dell'esercizio di non più quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale"

Risultano abrogati i seguenti commi: [5] "Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purchè la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società"

e [6] "Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1°". In poche parole apertura al concetto di pluri titolarità e pluri partecipazione.

Vorrei analizzare la nuova norma, più che dal punto di vista civilistico che non dà luogo a problemi particolari, dal punto di vista delle opportunità fiscali e genericamente operative per il farmacista.

Premessa

Prima della legge 2 aprile 1968 n. 475 era possibile distinguere, agli effetti giuridici, la titolarità dell'esercizio farmaceutico, spettante esclusivamente al farmacista, da quella dell'azienda farmaceutica, che poteva essere gestita dal farmacista anche in comunione o in società con terzi ed era di conseguenza possibile disporre, in tutto o in parte, dell'azienda farmacia disgiuntamente dalla ti-



toralità della farmacia.

Dopo l'entrata in vigore della Legge 362 (art. 11 e 12) la titolarità della farmacia comprende inscindibilmente sia il servizio farmaceutico che la gestione personale e diretta dell'azienda (c.d. divieto di dissociazione).

La S.n.c titolare di farmacia: attribuzione degli utili

Tralasciando di commentare tutta la disciplina giuridica del funzionamento della Società di titolare di farmacia che più volte abbiamo analizzato in altri saggi, ci concentriamo sugli aspetti fiscali con particolare riguardo alle situazioni che potrebbero verificarsi con la nuova articolazione dell'articolo 7.

Come si distribuiscono gli utili in una società di farmacia? Partiamo da tale analisi. I soci possono percorrere tre strade diversificate:

- possono scegliere il silenzio: in questo caso le partecipazioni di ciascuno si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati;
- possono stabilire partecipazioni agli utili differenti da quelli sulle perdite e se invece su queste non si esprime la volontà sociale, si presume che la partecipazione alle perdite sia uguale a quella sugli utili;
- possono, infine, stabilire partecipazioni ai risultati non proporzionali ai conferimenti di ciascuno (è il tipico caso ove un socio presta la sua attività in farmacia e l'altro no).

Calando questi principi in una società che immaginiamo costituita tra un socio A ed un socio B, nulla vieta che il capitale sia posseduto al 50% tra i due soci e gli utili siano ripartiti per esempio al 75% al socio A (perché direttore e prestatore d'opera) ed al 25% al socio B.

Sempre in tema di attribuzione degli utili d'esercizio, è necessario approfondire la quaestio di chi abbia

diritto a percepire gli utili della società e quando. Il principio generale ed inderogabile è che ha diritto a percepire gli utili colui che è socio al momento dell'approvazione del bilancio e solo dopo tale data. In poche parole chi ha ceduto la propria quota tra il primo di gennaio e la data di approvazione del bilancio aveva il diritto di computarvi anche la parte degli utili di sua competenza, per cui il socio acquirente e subentrante, che tale quota ha pagato, e non il socio cedente ha il diritto a percepire gli utili di bilancio.

La società in nome collettivo è poi tassata per trasparenza, il che significa attribuire ai soci il risultato dell'esercizio, sia esso costituito da un utile o da una perdita. La Società come ente a sé stante è un soggetto passivo Irap, mentre i soci sono soggetti passivi delle altre imposte sul reddito, in particolare dell'IRPEF.

La responsabilità per le obbligazioni sociali

Nella società in nome collettivo per le obbligazioni sociali risponde in via primaria la Società con il suo patrimonio (onere di preventiva escussione del patrimonio sociale) e, in via sussidiaria ed eventuale, rispondono i soci illimitatamente e solidalmente con il patrimonio personale. In caso di fallimento della società in nome collettivo la legge prevede che si debba dichiarare il fallimento personale di tutti i soci della società.

Il socio che entra a far parte della società, ossia chi si aggiunge ai soci preesistenti o chi subentra ad uno di essi, lasciando inalterato il numero complessivo dei soci, risponde per le obbligazioni sociali sorte in epoca antecedente all'acquisto della qua-

lità di socio, illimitatamente e solidalmente. L'atto costitutivo o una sua successiva modificazione può escludere la responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni sorte in epoca antecedente al suo ingresso nella società. Tale pattuizione, se adeguatamente resa nota ai terzi è a loro opponibile.

Il socio che esce dalla società per recesso o trasferimento della quota è responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno dello scioglimento del rapporto.

Le novità a seguito della Bersani

Fatte tali premesse è interessante applicare quanto suddetto ad una farmacia gestita in forma societaria che decide, avvalendosi delle nuove regole dettate dal "Decreto Bersani" di acquisire un'ulteriore titolarità. Avendo affermato che gli utili derivanti da una partecipazione ridondano sulla posizione del socio si potrà assistere ad una compensazione degli stessi imputabili alla prima farmacia con le perdite verosimilmente derivanti dall'ammortamento dell'avviamento e degli oneri finanziari conseguenti all'acquisizione della seconda titolarità con evidente risparmio fiscale. È indispensabile un esempio numerico che appare, è bene dirlo, articolato.

La Farmacia Bianchi S.n.c. è titolare da anni di una farmacia con fatturato di 2.000.000 di euro, soci sono il dr. Tizio e il dr. Caio al 50%. L'utile della Farmacia prima delle imposte è di € 180.000 e € 90.000 imputabile a ciascun socio. La tassazione sarebbe pari a € 31.000 per ciascun socio oltre l'Irap a carico della Società.

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI

- **Solidale** : significa che un socio, quando la società non è in grado di far fronte ai propri impegni, ne risponde interamente e non solo in proporzione alla sua quota di partecipazione;
- **Illimitata**: significa che il socio risponde personalmente con tutto il suo patrimonio, naturalmente dopo che i creditori della società si sono avvalsi di tutto il patrimonio della società senza esserne stati interamente soddisfatti.

DIRITTI E OBBLIGHI ECONOMICI DEI SOCI

- Il diritto agli utili: ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione all'unanimità del rendiconto (2262 c.c.)
- Il diritto al rimborso della quota: nel caso di cessazione del rapporto limitatamente ad un socio, questi ha diritto di ricevere una somma di denaro corrispondente alla propria quota entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto.
- Il diritto di recesso: ogni socio ha diritto di ritirare la sua partecipazione nella società mediante recesso nelle seguenti ipotesi:
 - società stabilita a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci;
 - nei casi previsti dal contratto sociale;
 - se vi è giusta causa.
- Obbligo dei conferimenti: in sede di costituzione o di aumento di capitale sociale i soci sono obbligati ad effettuare i conferimenti promessi.
- Partecipazione alle perdite: le perdite subite dalla società devono essere ripartite fra i soci che provvedono a coprirle.

I soci decidono di acquistare con la medesima società una seconda titolarità di farmacia con volume d'affari di € 1.100.000,00 per un valore di € 1.800.000,00.

I soci accendono un finanziamento per € 1.200.000,00.

Ne discende che la seconda farmacia:

a) rileva un utile prima delle poste rettificative di circa 120.000 €.

b) Può imputare a costo l'ammortamento dell'avviamento per 1/18 all'anno (art.103 TUIR) quindi $€ 1.800.000/18 = € 100.000$.

c) Il costo del finanziamento in 15 anni è pari a € 115.000 di cui inizialmente 55.000 per rimborso capitale e 60.000 per interessi.

d) Si trova ad avere tale situazione economica:

Utile € 120.000 – 100.000 (amm.to avviamento) – 15.000 (amm.to arredi) – 60.000 (interessi passivi)
 Risultato dell'esercizio : Perdita di € 55.000 imputabile a ciascun socio per € 27.500,00.

e) Se non vi fosse la prima farmacia, le perdite della seconda non potrebbero essere portate in diminuzione del reddito complessivo ma solo utilizzabili in abbattimento di utili futuri.

f) Nella situazione citata in esempio vi è al contrario una compensazione: quota di partecipazione di ciascun socio nella Farmacia Bianchi Snc € 90.000 – 27.500 (perdita 2° farmacia) = € 62.500 (reddito tassabile in capo a cia-

scun socio) con un'imposizione fiscale pari ad € 20.295.

g) Si realizzerebbe per terminare una totale detassazione sulla 2° farmacia e un risparmio fiscale "indiretto" sulla prima di € 21.410,00 (31.000 + 31.000 – 20.295 – 20.295). Non sono cifre grandiose, ma proiettando il risultato per tutta la durata del finanziamento (15 anni) il risparmio sarebbe pari ad € 321.000 (21.410x15) pari al 65% dell'ammontare degli interessi passivi gravanti sul finanziamento di € 1.200.000 pari a circa € 490.000.

Egual risultato si avrebbe nel caso di una pluripartecipazione in società titolari di farmacie diverse.

La cessione della partecipazione

Appare infine evidente che nel caso di cui sopra la società diviene titolare e quindi proprietaria di due farmacie con la conseguenza che il socio che decide di recedere dal contratto cede la propria partecipazione su entrambe le farmacie.

Occorre ricordare che il vincolo che legherebbe i soci di società di farmacia anche plurititolare appare di non poco conto. Nelle società in nome collettivo le modificazioni del contratto sociale e quindi anche le cessioni di quote richiedono il consenso di tutti i soci, così come stabilito dal-

l'articolo 2252 del codice civile. Il dettato normativo contenuto in tale articolo si fonda sul così detto intuitu personae, cioè lo si ribadisce, a nessun socio è consentito cedere la propria posizione contrattuale o quota senza il consenso degli altri, perché verrebbe con ciò unilateralmente a modificarsi il contratto, imponendo agli altri contraenti un socio che essi non hanno voluto e possono non gradire.

La morte del socio invece determina l'obbligo per gli altri soci di liquidare la quota agli eredi.

Nella società in nome collettivo (ed anche nella S.a.s) l'evento della morte del socio porta alla cessazione della qualità di socio, la quale non si trasferisce pertanto agli eredi determinando la trasformazione ope legis della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario di cui diviene creditore l'erede e debitrice la società.

Tuttavia quest'obbligo è subordinato a due eccezioni previste dall'articolo 2284 del codice civile. La prima è che i soci superstiti preferiscano sciogliere la società, la seconda è che costoro preferiscano continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. In tal caso gli eredi, come è oramai cognito, hanno solo 2 anni per ottenere, se non già posseduto, il titolo abilitativo alla titolarità. In poche parole il diritto a partecipare alla società non si trasmette iure hereditatis, ma occorre una nuova manifestazione di volontà sia da parte del socio o dei soci rimasti, sia da parte degli eredi, che devono esprimere il loro consenso.

Per tutte queste ragioni, come sempre l'analisi della benevolenza fiscale non deve essere unica ragione di valutazione dell'affare, occorre anche che il farmacista abbia la capacità di guardare avanti e conoscere quelle che possono essere le problematiche sorgenti in caso di disagio tra soci, in quanto quando c'è accordo i problemi si risolvono senza ricorso alle regole ma in difetto occorre applicare il diritto con tutta la rigidità delle sue norme.